



Decisione n. 2106 del 3 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. R. Lener

nella seduta del 2 dicembre 2019, in relazione al ricorso n. 2952, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione degli obblighi di corretta esecuzione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi con specifico riferimento all'informativa sull'illiquidità, dei mancati adempimenti relativi alla *profilatura* dei clienti e della non corretta valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. I due Ricorrenti rappresentano di essere stati indotti dall'Intermediario ad acquisire, ciascuno, in data 2 novembre 2012, n. 1.000 azioni dal valore complessivo di 5.427,00 euro e, in data 4 dicembre 2013, n. 500 azioni dal valore complessivo di 2.738,63 euro, emesse dall'Intermediario medesimo, così investendo, ciascuno, la somma di 8.165,63 euro (per 16.331,26 euro complessivi).

I Ricorrenti sottopongono, in merito, al Collegio molteplici questioni e domande, quali la nullità del contratto quadro *ex art. 23 TUF*, la violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e della normativa di dettaglio in materia d'informazione sull'illiquidità dei prodotti finanziari in questione, i mancati adempimenti relativi alla *profilatura* dei clienti, la mancata segnalazione del conflitto di interessi e l'omessa adozione delle procedure organizzative previste in caso di conflitto di interessi, oltre che l'inadeguatezza e inappropriatazza dei prodotti finanziari di che trattasi rispetto alle esigenze reali dei Ricorrenti medesimi.

Richiedono, perciò, conclusivamente il risarcimento del danno patrimoniale sofferto, quantificato complessivamente in 16.331,26 euro (8.165,63 euro ciascuno).

3. L'Intermediario, contestata l'eccezione di nullità del contratto quadro tramite produzione dello stesso e degli ordini di acquisto, ritenendo infondate le richieste formulate dai Ricorrenti, chiede il rigetto del ricorso, eccependo di aver adottato nel caso in esame una condotta conforme alla normativa di settore. Sul punto, dopo aver fatto presente di aver sottoposto ai Ricorrenti il Questionario nel 2012, le cui risposte risultano coerenti rispetto agli strumenti finanziari sottoscritti, sottolinea il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti tramite rimando alla relativa scheda prodotto, oltre che l'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dei clienti odierni Ricorrenti. Inoltre, con riferimento all'asserita violazione dell'informativa sull'illiquidità dei titoli, dichiara di non esservi tenuto ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009, dovendosi piuttosto procedere alla verifica della illiquidità dei titoli di volta in volta a seconda dello strumento; sul punto, asserisce, inoltre, che i Ricorrenti non hanno comunque adempiuto al proprio onere probatorio di fornire elementi di prova atti a confermare l'asserita illiquidità dei titoli. Dichiara, infine, di aver informato i Ricorrenti dell'esistenza del conflitto di interessi in occasione delle singole operazioni d'investimento e, con riguardo alla quantificazione del danno, ritenuto in ogni caso assente data la possibilità per i Ricorrenti di liquidare le azioni, chiede al Collegio, in caso di accoglimento del ricorso, di riconoscere il concorso di colpa dei

Ricorrenti per non essersi attivati dopo l'avvenuto deprezzamento del valore delle azioni stesse.

4. I Ricorrenti, con deduzioni integrative, rinnovano tendenzialmente le proprie contestazioni.

5. L'Intermediario, in sede di repliche finali, rappresenta che quanto argomentato dai Ricorrenti in sede di deduzioni integrative richiama, sostanzialmente, quanto già affermato nel ricorso introduttivo.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità degli acquisti per mancanza di forma scritta dei relativi atti, in quanto l'Intermediario ha riversato in atti copia del contratto quadro a suo tempo concluso tra le parti.

2. Ciò preliminarmente rilevato ed entrando nel merito dei fatti oggetto di controversia, con particolare riguardo alla *profilatura* dei Ricorrenti, si rileva anzitutto che, per esigenze di allineamento temporale con le operazioni contestate, si deve tener conto in questa sede esclusivamente dei questionari compilati e sottoscritti, uno ciascuno, dai Ricorrenti, nel 2012. Quanto al relativo contenuto, si osserva che il profilo di rischio molto prudente, con accettazione di perdita contenuta, l'età avanzata e il basso livello di conoscenze finanziarie dei Ricorrenti risultano in evidente contraddizione e incompatibilità con il livello di rischiosità insito, invece, negli strumenti finanziari oggetto di controversia, titoli tra l'altro non quotati in mercati regolamentati. Gli investimenti, dunque, oggetto di contestazione nell'ambito della controversia in esame non possono ritenersi coerenti con il profilo di rischio dei Ricorrenti. È, inoltre, opportuno rilevare che la valutazione di adeguatezza condotta risulta priva di taluni rilevanti elementi, quali il profilo di rischio attribuito ai clienti e il profilo di rischio assegnato allo strumento finanziario, indispensabili per l'espressione di un giudizio attendibile e funzionale a servire effettivamente al meglio l'interesse della clientela.

3. Quanto all'informativa sulla situazione di conflitto di interessi, la mera sottoscrizione da parte dei Ricorrenti della dichiarazione di presa d'atto della situazione del conflitto di interessi, di per sé sola, non può ritenersi sufficiente, essendo piuttosto necessaria la prova dell'adozione da parte dell'Intermediario di

misure organizzative e amministrative idonee a identificare e prevenire/gestire situazioni siffatte.

5. Ritenute, pertanto, accertate a carico del convenuto, nei termini sopra prospettati, fattispecie violative del quadro normativo di riferimento e non potendosi condividere l'affermazione dell'Intermediario di non configurabilità di un danno nel caso in esame, data l'asserita possibilità per i Ricorrenti di liquidare l'investimento, constando invece in atti che i Ricorrenti medesimi hanno presentato inutilmente, in quanto non andata a buon fine, richiesta di cessione degli strumenti finanziari oggetto di contestazione; né, per lo stesso motivo, risultando ipotizzabile un concorso di colpa dei Ricorrenti nella causazione del danno, sussistono conclusivamente i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

6. In conclusione, le illustrate violazioni fondano il diritto dei Ricorrenti a vedersi risarcire il danno, in misura pari a quanto complessivamente investito, pari a 16.331,66 euro (8.165,63 euro ciascuno), previa detrazione dei dividendi percepiti, corrispondenti a 1.164,60 euro (582,30 euro ciascuno).

In linea con precedenti decisioni, da tale importo deve altresì detrarsi il valore delle azioni tuttora detenute dai Ricorrenti, trattandosi di titoli attualmente quotati sul mercato HI-MTF, al valore unitario di 1,50 euro, per complessivi 4.800,00 euro (2.400,00 euro ciascuno). Pertanto, ai Ricorrenti va riconosciuto un risarcimento finale pari a 10.366,66 euro (5.183,33 euro ciascuno) che, debitamente rivalutato, si attesta a 10.667,28 euro (5.333,64 euro ciascuno), su cui spettano altresì gli interessi legali dal dì del reclamo fino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per i motivi e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai Ricorrenti, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di 10.667,28 euro (5.333,64 ciascuno), su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di 400,00 euro, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi